

Bruxelles, 19.7.2017
COM(2017) 382 final

2017/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta in allegato costituisce lo strumento giuridico per la definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo tra l'Unione europea e paesi terzi. Si riferisce in particolare all'attuazione dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo"), per quanto riguarda l'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo; la decisione del comitato APE è allegata alla decisione del Consiglio.

L'accordo è stato firmato il 29 agosto 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa orientale e australe firmatari (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe).

L'articolo 67 dell'accordo dispone che il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie per quanto riguarda l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. La Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013 e ha depositato il suo atto di adesione all'accordo il 22 marzo 2017.

L'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo contiene un elenco di paesi e territori d'oltremare ai fini di tale protocollo che non pregiudica lo status di tali paesi e territori né la sua evoluzione. L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli di tale accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.

Saint Barthélemy (FR) è diventato un territorio d'oltremare associato all'Unione europea il 1° gennaio 2012. Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica dell'Unione europea il 1° gennaio 2014. Nella stessa data è entrata in vigore la decisione 2013/755/UE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, che si applica a tutti i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del TFUE. L'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe pertanto essere aggiornato.

L'Unione europea dovrebbe quindi definire la posizione da assumere in merito all'adozione di una decisione del comitato APE concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea.

La presente decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottato dal comitato APE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di paesi terzi partner, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo. Le modifiche all'accordo proposte sono coerenti con il TFUE e l'accordo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le modifiche all'accordo proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il TFUE, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non vi è nessun altro atto giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è soggetta alle procedure REFIT; non comporta costi per le PMI e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito a una decisione che deve essere adottata dall'organismo istituzionale congiunto dell'accordo, vale a dire il comitato APE. La clausola di adesione di cui all'articolo 66 dell'accordo prevede l'"adesione automatica" della Croazia all'accordo mediante deposito di un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'UE. Per quanto riguarda le successive modifiche necessarie a seguito dell'adesione, la clausola di adesione prevede una decisione del comitato APE.

Per quanto riguarda le modifiche all'elenco dei paesi e territori d'oltremare, l'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli di tale accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo") è applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo il 22 marzo 2017 mediante deposito di un atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 67 dell'accordo, il comitato dell'accordo di partenariato economico ("comitato APE") può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie relativamente all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.
- (5) L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli di tale accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.
- (6) A seguito di un cambiamento degli status di Mayotte² e Saint-Barthélemy³, e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa

¹ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

² Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

³ Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea⁴, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe essere aggiornato.

- (7) È opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'adozione di una decisione del comitato APE concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche agli status di alcuni paesi e territori associati all'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in merito all'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea è basata sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Il rappresentante dell'Unione nel comitato APE può accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).